

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1913

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**IANNACCONE, LO MONTE, BELCASTRO, COMMERCIO,
LATTERI, LOMBARDO, MILO, SARDELLI**

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Presentata il 18 novembre 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di assicurare all'infanzia una tutela più ampia di quella attuale e l'accresciuta consapevolezza negli adulti e nei minori stessi che i bambini siano soggetti titolari di diritti hanno da tempo fatto emergere la necessità di procedere all'istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia; alla creazione, cioè, di un nuovo ufficio diretto a proteggere i diritti dei minori in ambiti diversi da quelli giurisdizionali, nei quali, peraltro, è già previsto l'intervento di specifici organismi giudiziari, nonché a garantire i livelli essenziali di tutela dei diritti del fanciullo.

L'idea che il fanciullo sia un soggetto perfetto e titolare di diritti è un principio affermatosi solo in epoca moderna. Nelle epoche passate, infatti, il bambino non era considerato un vero e proprio essere

umano bensì una semplice «speranza d'uomo», che come tale poteva avere aspettative, ma non diritti autonomi.

La conferma dell'attenzione da tempo riservata a questo tema è riscontrabile nella ricca documentazione elaborata sia a livello internazionale che a livello nazionale e regionale da parte di alcune prestigiose istituzioni politiche, da organizzazioni non governative e da numerose associazioni culturali: si pensi alla Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, al documento conclusivo della Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia (New York 8-10 maggio 2002), alle risoluzioni e alle raccomandazioni degli organismi europei (in particolare la risoluzione A3 – 0172/92 del

Parlamento europeo, dell'8 luglio 2002, e la raccomandazione 1286 del Consiglio d'Europa del 24 gennaio 1996), alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, alle leggi nazionali dei numerosi Paesi, che hanno già da tempo costituito l'ufficio del garante per l'infanzia, o alla stessa legislazione nazionale italiana e ai progetti di legge nazionali presentati in Parlamento fino alle esperienze regionali.

A tutti è ormai noto il tenore promozionale dell'articolo 18 della stessa Convenzione di New York del 20 novembre 1989, che auspica l'istituzione, a livello nazionale, di un difensore civico per l'infanzia in un numero sempre maggiore di Paesi, laddove prevede, al paragrafo 2, che al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella Convenzione stessa, gli Stati provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi, incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo. Nel nostro Paese la ratifica della Convenzione, con la citata legge n. 176 del 1991, se ha indubbiamente rilanciato il dibattito in sede tecnica e in sede politica, non ne ha tuttavia determinato il definitivo decollo nella forma dell'approvazione di strumenti normativi specifici.

Anche il Comitato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) dei diritti del fanciullo ha esercitato, in questi anni, non poche pressioni sui singoli Governi nazionali affinché istituissero la figura del garante per l'infanzia, con il preciso scopo di garantire la presenza di strutture predisposte al controllo dello stato di applicazione dei principi della Convenzione all'interno dei singoli Paesi firmatari.

Nel corso degli anni novanta, peraltro, l'opinione pubblica europea fu scossa da numerosi casi di criminalità di cui erano vittime i bambini e, in alcuni casi, l'onda emotiva coinvolse l'intera Europa (si pensi allo scandalo della pedofilia in Belgio), evidenziando sia l'opportunità di adottare una nuova legislazione penale specificamente volta alla tutela dei minori, sia quella di istituire una nuova figura euro-

pea con il compito di proteggere espressamente i diritti dei minori.

Sin dal 1992, d'altra parte, il Parlamento europeo, con la citata risoluzione A3 - 0172/92, relativa ad una Carta europea dei diritti del fanciullo, aveva sollecitato sia gli organismi comunitari sia gli Stati membri a istituire (ciascuno nel proprio ambito) un difensore dei minori, con il compito di tutelarne i diritti, di vigilare sull'applicazione delle leggi che li proteggono, di raccogliere segnalazioni provenienti dai minori stessi, di diffondere la cultura dell'infanzia e di individuare le soluzioni giuridiche, da sottoporre ai poteri pubblici ai fini dell'assunzione delle opportune iniziative, per una tutela più efficace.

È in Svezia, nel lontano 1809, che nasce il primo difensore civico della storia, con il compito di difendere i diritti degli individui dall'abuso di potere da parte dello Stato. Successivamente altri Paesi del nord Europa ne hanno seguito l'esempio: la Finlandia nel 1919, la Danimarca nel 1955 e la Norvegia nel 1962.

Oggi il garante per l'infanzia è una figura piuttosto diffusa nel panorama europeo, essendo istituito, a livello nazionale o regionale, in numerosi Paesi quali l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Francia, l'Islanda, la Lituania, la Norvegia, la Polonia, il Portogallo, il Regno Unito, la Russia, la Slovenia, la Spagna, la Svezia e l'Ungheria.

In Italia la situazione è ben diversa: manca tuttora un'istituzione nazionale a garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (garante, tutore o difensore dei diritti dell'infanzia). La mancata istituzione da parte del nostro Paese di tale figura, prevista dalla citata Convenzione sui diritti dell'infanzia (articolo 4) è stata, in tempi recenti, rilevata dallo stesso Comitato ONU sui diritti del fanciullo, sia nelle osservazioni conclusive indirizzate al nostro Paese nel 2003 sia nelle precedenti osservazioni.

Tale figura, comunque, che non esiste a livello nazionale, è stata istituita da alcune regioni italiane attraverso l'approvazione di un'apposita legge: si tratta, in partico-

lare, delle leggi della regione Veneto n. 42 del 1988, della regione Abruzzo n. 15 del 1989, della regione Friuli Venezia Giulia n. 49 del 1993, della regione Puglia n. 110 del 1999, della regione Lazio n. 38 del 2002 e della regione Marche n. 23 del 2008. In queste regioni tale figura ha assunto la struttura di garante in senso pieno. Si tratta cioè di cariche monocratiche che hanno autonomia di potere rispetto a quello politico, prevedono cause di incompatibilità, ad esempio con la carica di parlamentare o con quella di assessore regionale, e la nomina dei titolari tramite votazione del consiglio regionale. I tutori durano in carica cinque anni e hanno una sede propria, o presso la giunta regionale (Veneto e Marche) o presso il consiglio regionale (Lazio). Le funzioni che questa figura assume riguardano principalmente la formazione di personale addetto a svolgere attività di tutela e di cura, la promozione di iniziative che rendano effettiva la tutela dei minori attraverso studi e ricerche o la diffusione di una cultura dell'infanzia, nonché la segnalazione delle situazioni di rischio alle autorità competenti. Inoltre le leggi del Lazio e delle Marche hanno attribuito ai garanti anche funzioni specifiche che riguardano la vigilanza sull'assistenza ai minori che vivono negli istituti o in ambienti esterni alla loro famiglia di origine, con la possibilità di segnalare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni eventuali abusi, nonché ai minori stranieri non accompagnati.

Nel nostro Paese, dopo la ratifica della Convenzione di New York avvenuta con la citata legge 27 maggio 1991, n. 176, si era svolto un intenso lavoro di approfondimento e di riflessione, anche attraverso l'istituzione di un'apposita Commissione speciale per l'infanzia presso la Camera dei deputati, presieduta dall'onorevole Russo Iervolino, a conclusione del quale era stata approvata la legge 23 dicembre 1997, n. 451, che ha istituito con carattere permanente la Commissione parlamentare per l'infanzia, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia,

creando un sistema integrato di competenze, di ruoli e di funzioni. Successivamente, con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, questi ultimi due organi sono stati ridisciplinati, estendendo le loro competenze anche all'adolescenza e, di conseguenza, assumendo una nuova denominazione.

La Commissione parlamentare, bicamerale, ha compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativa ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, può chiedere informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte concernenti i diritti dei minori, e riferisce alle Camere, annualmente, sui risultati della propria attività, formulando osservazioni e proposte per l'adeguamento della legislazione vigente al fine di assicurarne la rispondenza alla normativa comunitaria e ai principi della citata Convenzione di New York.

L'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari sociali e ora presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, predispone, ogni due anni, il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età educativa nonché la relazione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti.

Inoltre, sempre allo scopo di giungere all'istituzione, anche nel nostro Paese, di un garante per l'infanzia e l'adolescenza, l'UNICEF ha avviato da qualche anno una fruttuosa collaborazione con alcuni esponenti dell'Accademia nazionale dei Lincei, insieme ai quali ha elaborato un documento di approfondimento e di proposta sul tema e con il quale organizza periodicamente convegni e seminari di studio sulla figura del garante.

In Italia altri settori strettamente inerenti alla tutela dei diritti dell'infanzia sono disciplinati da altre fonti normative e i relativi compiti amministrativi o giurisdizionali sono disciplinati da altri centri

amministrativi (si pensi alla materia delle adozioni, della tutela dei minori stranieri eccetera) anche se poi, nella realtà, gran parte delle attribuzioni che lo Stato dovrebbe esercitare rimangono inevase o comunque non sufficientemente determinate, tenuto conto, altresì, della frammentarietà delle competenze ripartite fra i diversi organi previsti dalla legislazione statale.

Alla luce di quanto premesso occorre oggi istituire un'autorità indipendente, come momento di raccordo e di ascolto, di indagine e di indicazione al governo e alle istituzioni parlamentari, in grado di far cambiare la mentalità del legislatore che, nel dettare le norme specifiche per bambini e per adolescenti, deve sempre tenere presente il superiore interesse del fanciullo e valutare attentamente l'impatto futuro di ogni legge dello Stato sui bambini e sugli adolescenti.

Alcune linee di pensiero ritengono che le convenzioni internazionali in materia e la finalità della loro azione siano ancora disattese e stentino ad essere recepite in Italia, poiché, nonostante la ratifica delle stesse, una certa cultura giuridica è ancora legata al vecchio modello tutelare che si rivolge al minore come a un soggetto che è innanzitutto un soggetto incapace, come tale da proteggere. Ma chi difende, per esempio, i bambini nel corso della separazione dei genitori, o in caso di sfruttamento e di maltrattamento, e chi tutela le comunità dei minori (nelle scuole, nelle palestre) dall'inquinamento elettromagnetico o dai rischi presenti nelle strutture in cui vivono? Da qui l'esigenza di « stare dalla parte dei bambini », attraverso l'istituzione di un organismo nazionale, il garante appunto, per promuovere e per coordinare le politiche in favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

Alcuni progetti di legge presentati nelle passate legislature hanno concepito il « garante » come un organo tutelare, dotato di poteri amministrativi e processuali che, da un lato, si sovrappongono alla funzione di protezione attribuita dalla Costituzione agli enti locali e, dall'altro, oscurano il diritto del bambino di esercitare direttamente i diritti della sua personalità:

emerge così la figura di un *super* tutore, una specie di pubblico ministero attivo anche sul versante amministrativo, destinato a rendere più difficile la possibilità della mediazione o dell'utilizzazione di altri metodi di risoluzione dei conflitti.

In un'ottica futura la funzione del garante non dovrà comunque confondersi con quella degli operatori sociali, anch'essi chiamati, quando è opportuno, a interpretare e, nei limiti del possibile, a soddisfare i bisogni del minore e del suo contesto familiare.

In Italia, ad esempio, oggi opera una complessa rete di strumenti costituita da leggi, istituzioni e servizi sociali, che risponde a una moltitudine di norme che a loro volta rischiano di frammentare gli interventi, rendendoli a volte inefficaci.

Sono due invece i piani sui quali dovrebbero svilupparsi le garanzie e la tutela dei minori: quello della tutela dei diritti soggettivi e quello dello sviluppo dei bisogni collettivi.

Per quanto riguarda la tutela dei diritti soggettivi, particolare attenzione va rivolta all'accessibilità ai servizi. Molto bisogna lavorare per garantire sia l'esigibilità dei diritti, sia il recupero delle situazioni di povertà e di emarginazione che proprio sui minori hanno le loro ripercussioni più pesanti e durature.

In relazione, poi, allo sviluppo dei bisogni collettivi, i minori, non avendo « peso », né rappresentanza politica e potere economico, sono particolarmente trascurati. Eppure esistono situazioni in cui l'interesse collettivo dell'infanzia e dell'adolescenza deve rivestire un'importanza maggiore rispetto a quella che attualmente riveste: basti pensare, per esempio, alla programmazione urbanistica, spesso assai disattenta alle esigenze dei minori, a città e a paesi che sembrano costruiti al solo scopo di far circolare liberamente le automobili, non solo compromettendo la vivibilità dei luoghi per i minori, ma mettendo a rischio la loro sicurezza. Si pensi anche al bombardamento pubblicitario, in grado di influenzare pesantemente il comportamento dei più piccoli e realizzato a volte anche attraverso manifesti pubblici-

tari che, letti senza il filtro della cultura e dell'esperienza possono impressionare, influenzare e turbare la sensibilità dei minori; a situazioni di particolare degrado ambientale o alla collocazione di impianti inquinanti o di ripetitori ottici e acustici in prossimità di scuole o di altri luoghi ad alta frequentazione di adolescenti o, addirittura, di fanciulli. In tutte queste situazioni, ma anche in molte altre naturalmente, si sente la necessità di un organo di garanzia che si renda interprete delle esigenze e degli interessi collettivi altrimenti trascurati, che possa intervenire con segnalazioni e raccomandazioni e che abbia titolo per interventi giurisdizionali mirati a tutelare gli interessi e i diritti diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza.

Nel campo penale, ad esempio, mancano norme che riformino l'esecuzione penale minorile, affinché tenda, conformemente all'articolo 39 e 40 della citata Convenzione ONU, anche in un'ottica riparativa, al « recupero del minore deviato » attraverso provvedimenti alternativi alla pena. Così come carente è la formazione degli operatori della giustizia minorile.

Così come carente è anche l'attenzione del legislatore italiano al « minore straniero » che viene in contatto con il sistema della giustizia minorile, nella quale mancano strutture indipendenti che effettuino un monitoraggio costante delle condizioni di detenzione minorile. Una relazione ufficiale sull'amministrazione della giustizia in Italia presentata negli anni scorsi, ma i cui contenuti sono tuttora attuali, già aveva evidenziato l'esigenza di un complesso di norme che regolamentasse l'esecuzione delle pene riguardanti i minori; inoltre aveva sottolineato che la maggioranza dei minori tratti in arresto nel nostro Paese, perché colti in flagranza di reato, erano stranieri, per lo più extracomunitari e rom, che non possono essere avviati verso percorsi alternativi alla pena, a causa della mancanza di comunità pubbliche, pur previste dal 1988 con le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988.

Un altro ordine di problemi è quello connesso all'avvento dell'« era *internet* ». *Internet* ha profondamente modificato le modalità di acquisizione e diffusione della conoscenza e ne ha enormemente allargato gli orizzonti, rendendo disponibile un potenziale di contenuti senza precedenti. La grande rete possiede caratteristiche eccezionali: è immediata, estesa al mondo, interattiva, flessibile ed espandibile. È utilizzabile anche con una modesta capacità tecnica e, quindi, accessibile a molti. Il semplice utilizzo del *mouse* apre una finestra su Paesi sconfinati, sempre più accattivanti e pronti a essere esplorati in qualunque momento attraverso il *monitor* di un *personal computer*. Ma il pericolo di perdersi nella ragnatela del *web* è reale, soprattutto quando dall'altra parte dello schermo ci sono dei bambini, certamente spesso più abili degli adulti nell'uso della tecnologia, ma che, per quanto riguarda l'esperienza nella vita, restano sempre dei bambini. Essi, curiosi, ingenui e attratti dall'idea di fare « cose da grandi », in cerca di « doni » dalla rete, possono ritrovarsi, invece, a riceverne gravi danni.

Adescamento, siti pornografici, pedofilia e importi esorbitanti delle bollette telefoniche legati a un uso indiscriminato della rete: sono i quattro problemi che *internet* può creare in caso di suo utilizzo da parte di minori.

Per fronteggiare quest'altro tipo di pericolo, è necessario prima di tutto che le autorità, insieme con gli adulti, con i genitori e con gli educatori, siano a fianco dei minori nella scoperta di questo mondo affinché non prevalga la loro naturale tendenza ad assumere per buono e giusto tutto ciò che la rete propone, e che si adottino strumenti per favorire un uso più sicuro e consapevole di *internet*.

Ci sono dunque sollecitazioni che vengono dalla comunità internazionale e ci sono gli esempi di regioni italiane, ma c'è soprattutto la necessità di supplire alle evidenti carenze del nostro ordinamento giuridico, che non prevede ancora un'adeguata tutela dei diritti dei fanciulli e degli adolescenti.

Colmare questa lacuna è lo scopo di questa proposta di legge che istituisce il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Tra i compiti del Garante previsti dalla presente proposta di legge si rammentano anche: la presentazione di una relazione annuale al Parlamento sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro Paese; una funzione di controllo e di tutela sullo stato dei minori ricoverati presso case famiglia o altre istituzioni assistenziali; la diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso campagne pubblicitarie informative.

Il Garante ha natura pubblicistica e il suo campo di attività si colloca sul versante della promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti per assicurarne la piena attuazione.

Svolge la sua attività in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e di valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Vigila sull'applicazione nel territorio nazionale della citata Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

Vigila, inoltre, sull'attuazione della legislazione nazionale affidata alla competenza delle regioni e degli enti locali. In particolare, come già sottolineato, egli vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati negli istituti, nelle case famiglia e in ogni ambiente esterno alla loro famiglia di origine, per segnalare ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati. Tale compito si sovrappone a quello identico spettante alle procure della Repubblica per i minorenni, che hanno assunto le funzioni di controllo che prima spettavano ai giudici tutelari. Non vi saranno però sovrapposizioni di competenza, essendo l'autorità giudiziaria la sola titolare del potere di

azione e di intervento a tutela dei minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali davanti al tribunale per i minorenni.

Nei confronti dei servizi sociali, il Garante dovrà esercitare la funzione di « autorità morale », in grado di richiamare la pubblica amministrazione al rispetto dei principi di buon funzionamento.

Il Garante, inoltre, promuove la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, funzione importantissima, essendo l'universo giovanile italiano caratterizzato dalla più assoluta ignoranza in materia. Infatti si lamenta tra la popolazione giovanile la mancanza di consapevolezza dell'esistenza dei suoi diritti fondamentali, e questo perché le istituzioni scolastiche hanno fallito in tale direzione, privilegiando la creazione di una coscienza relativa ai soli doveri. La consapevolezza dell'esistenza, e quindi dell'eventuale violazione dei diritti propri dei soggetti minorenni, renderebbe più facile la prevenzione e la repressione di tanti abusi familiari, le cui note dominanti sono la rassegnazione e il silenzio. È ovvio che la conoscenza si crea attraverso campagne di informazione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, superando l'equivoco che basti una cultura libertaria (quella dominante) a rendere liberi.

Il Garante esprime, altresì, pareri sulle proposte di atti normativi e di indirizzo riguardanti i minori e formula proposte in ordine a provvedimenti normativi o amministrativi da adottare. Ha quindi una funzione propositiva e di indirizzo per tutto ciò che concerne l'infanzia e l'adolescenza e i relativi diritti.

Il Garante segnala, infine, alle amministrazioni pubbliche i fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Funzioni).

1. Per assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei minori è istituito il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza con competenza estesa a tutto il territorio italiano, di seguito denominato « Garante nazionale ».

2. Il Garante nazionale:

a) vigila sulla tutela dei minori in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dalla legislazione nazionale e da quella internazionale con particolare riguardo alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, e promuove l'esercizio dei loro diritti in attuazione di quanto disposto dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;

b) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo, in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;

c) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali e in ambienti esterni alla loro famiglia di origine, al fine di segnalare ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria le situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale e giudiziario;

d) riceve segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e sollecita

le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;

e) vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché i minori siano salvaguardati e tutelati sia sotto il profilo dell'impatto che eventuali trasmissioni possono avere nei loro confronti, sia in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa, allo scopo di segnalare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e agli organi competenti le eventuali violazioni riscontrate;

f) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato;

g) formula proposte e, su richiesta, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia;

h) può essere sentito dai competenti organi parlamentari in merito ai provvedimenti legislativi che riguardano il suo settore di competenza;

i) cura il rapporto generale annuale sulle politiche di protezione dei minori, che è presentato alle Camere e all'Osservatorio di cui all'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269, al quale è assicurata adeguata pubblicità;

l) cura la formazione dei tutori, dei protutori e dei curatori speciali, mediante specifici corsi di preparazione e di aggiornamento;

m) al fine di tutelare gli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza:

1) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti territoriali i fattori di rischio o di danno derivanti da carenze dei servizi scolastici, sanitari e sociali posti a tutela degli stessi minori ovvero da attività, provvedimenti o condotte omissive posti in essere dalle amministrazioni o dai privati;

2) prende direttamente in esame, attraverso strutture idonee a ciò preposte, denunce, segnalazioni e reclami relativi a violazioni dei diritti dei minori o relativi a minori in situazione di rischio di violazione dei loro diritti, pervenuti sotto qualsiasi forma o presentati direttamente da qualsiasi persona fisica, maggiorenne o minorenni, o da qualsiasi ente o persona giuridica; prende altresì in esame situazioni di minori a rischio di violazione dei loro diritti delle quali è venuto direttamente a conoscenza;

3) raccomanda l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;

4) interviene nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, qualora sussistano fattori di rischio o di danno per i minori prendendo visione degli atti del procedimento e presentando memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.

3. Ai medesimi fini di cui ai commi 1 e 2, le regioni istituiscono il garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato « garante regionale », con competenza limitata ai rispettivi territori.

4. La ripartizione delle competenze tra il Garante nazionale e i garanti regionali è definita dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione, emanato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Requisiti per la nomina e incompatibilità).

1. Il Garante nazionale è scelto tra cittadini di comprovate competenza ed esperienza in ordine ai problemi dell'età evolutiva e della famiglia, nel campo dei

diritti umani, dei diritti dei minori nonché delle scienze umane.

2. Il Garante nazionale è organo monocratico, che esercita le funzioni assegnategli con poteri autonomi di organizzazione e con assoluta indipendenza amministrativa e senza vincolo di subordinazione gerarchica.

3. Il Garante nazionale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione formulata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Al Garante nazionale è riconosciuta una indennità di carica. Con successivo provvedimento il Garante nomina i suoi delegati in numero tale da consentire la realizzazione dei compiti istituzionali assegnatigli.

4. L'incarico di Garante è incompatibile con qualunque impiego, attività professionale o imprenditoriale e carica, anche elettiva. Per tutta la durata del suo mandato il Garante non può svolgere attività politica. Se dipendente di una pubblica amministrazione, il Garante è collocato in aspettativa senza assegni per la durata del mandato e non può conseguire promozioni se non per anzianità.

5. Le regioni determinano ulteriori requisiti e incompatibilità rispetto a quelli indicati al comma 4, nonché le modalità per la nomina e la durata in carica del garante regionale e dei suoi delegati, che possono anche svolgere attività decentrata sul territorio regionale. Esse determinano inoltre l'indennità di carica dovuta al garante regionale.

6. In attesa dell'istituzione del garante regionale, in ciascuna regione le attività di sua competenza sono svolte da uno o più delegati del Garante nazionale, decentrati sul territorio della stessa regione.

ART. 3.

(Poteri di indagine del Garante nazionale).

1. Il Garante nazionale può richiedere alle pubbliche amministrazioni, ad organismi, enti o persone fisiche di fornire

informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori.

2. Il Garante nazionale può ordinare che, attraverso i funzionari delle istituzioni pubbliche o attraverso proprio personale, siano effettuate, con riferimento a determinate situazioni riguardanti minori che vivono al di fuori del loro ambito familiare, indagini o ispezioni, del cui esito deve essere data immediata informazione al Garante stesso.

3. Il Garante nazionale, personalmente o attraverso i suoi delegati, può visitare liberamente case famiglia, comunità, luoghi di detenzione, ospedali e altri istituti pubblici o privati in cui sono ospitati minori.

4. Quando il Garante nazionale ha notizia di situazioni pregiudizievoli o di abbandono concernenti minori o in danno di minori, ne fa tempestiva segnalazione al pubblico ministero presso la giurisdizione minorile.

5. Quando il Garante nazionale ha notizia di reati perseguibili d'ufficio, commessi da minori o in danno di minori, ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria competente.

ART. 4.

(Ufficio del Garante nazionale e uffici dei garanti regionali. Disposizioni sul personale e finanziarie).

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante nazionale dispone di un apposito Ufficio, avente sede in Roma, denominato « Ufficio del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ».

2. All'Ufficio del Garante nazionale sono assegnati dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Garante nazionale, entro tre

mesi dalla data di presentazione della proposta stessa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio del Garante nazionale. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può comunque eccedere le trenta unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

4. Il Garante nazionale non può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero superiore a venti unità. Il Garante nazionale può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi o conferire incarichi di studio e di approfondimento.

5. Il Garante nazionale delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, nonché quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, secondo i criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative del medesimo Garante.

6. Le spese di funzionamento del Garante nazionale e dell'Ufficio del medesimo Garante sono poste a carico del bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

7. Le regioni istituiscono gli uffici del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, al cui coordinamento provvede l'Ufficio del Garante nazionale.

ART. 5.

(Rapporti con la Commissione per le adozioni internazionali e con il Comitato per i minori stranieri).

1. Il Garante può chiedere informazioni e documenti alla Commissione per le ado-

zioni internazionali prevista dall'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e al Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al fine di verificare l'effettività della tutela dei diritti dei minori.

ART. 6.

(Commissioni consultive dell'Ufficio del Garante nazionale).

1. Presso l'Ufficio del Garante nazionale di cui all'articolo 4 è istituita la commissione consultiva dell'Ufficio del medesimo Garante. Di essa fanno parte le forze sociali e i rappresentanti più autorevoli del volontariato nonché una rappresentanza dei minori.

2. La composizione della commissione consultiva e i criteri di partecipazione della componente minorile prevista dal comma 1 del presente articolo sono stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

ART. 7.

(Intervento in giudizio).

1. Il Garante nazionale:

a) interviene in giudizio e promuove azioni giudiziarie in sede civile, penale o amministrativa a tutela dei minori;

b) chiede al giudice, qualora i genitori non siano in grado di tutelare i diritti e di provvedere agli interessi del figlio minore ovvero esista un grave conflitto tra il minore stesso e gli esercenti la potestà, la nomina di un curatore speciale che, in rappresentanza del minore, possa promuovere o partecipare al giudizio davanti all'autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa a tutela dei diritti e degli interessi del minore. Il giudice decide entro un mese dalla richiesta;

c) sollecita al pubblico ministero, nei casi previsti dall'articolo 121 del codice penale, la richiesta di nomina del curatore speciale per la querela, ai sensi dall'articolo 338 del codice di procedura penale.

2. Sui provvedimenti dell'autorità giudiziaria che dispongono l'allontanamento dei minori dalla loro famiglia d'origine, fatte salve le situazioni di grave urgenza, deve essere sentito previamente il parere del Garante, che si esprime entro quindici giorni dalla data della richiesta.

3. I minori possono rivolgersi direttamente al Garante per segnalare situazioni di disagio e per chiedere il suo intervento. Tali segnalazioni devono restare riservate.

PAGINA BIANCA

€ 0,35



16PDL0016770